



Centro studi di diritto penale europeo

Sito web: www.dirittopenaleeuropeo.it

E-mail: info@dirittopenaleeuropeo.it

Newsletter: Marzo – Aprile 2013

ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Report definitivo sul quinto incontro di negoziati, Consiglio d'Europa, Strasburgo, 5 aprile 2013.

Il documento scaturisce dalle trattative poste in essere tra i rappresentanti dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa e i soggetti designati dall'Unione Europea.

Fra le novità più rilevanti va segnalata la bozza di adesione dell'Unione europea, in quanto entità, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, resa possibile, rispettivamente, dagli articoli 6 comma 2 del Trattato sull'Unione europea e dalla disposizione di cui all'art. 59 comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Particolare rilievo assume la disposizione in base alla quale l'Unione potrà essere chiamata a rispondere direttamente avanti alla Corte di Strasburgo (quale convenuto principale od ulteriore rispetto allo Stato che, nel caso di specie, sia convenuto) delle violazioni della Convenzione derivanti dall'applicazione, da parte degli Stati membri, del diritto dell'Unione (cfr. art. 3).

Quanto, poi, ai rapporti tra la Corte europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia dell'Unione europea, va segnalato l'inserimento di una specifica previsione, tendente ad evitare ipotesi di conflitto fra i due organi (cfr. art. 3 comma 6). In particolare, si stabilisce che, laddove l'Unione europea debba rispondere di violazioni convenzionali in qualità di convenuto ulteriore (rispetto allo Stato principale), alla Corte di Giustizia verrà data la possibilità di formulare un parere circa la sussistenza di tali violazioni, ovviamente senza alcun pregiudizio per il procedimento pendente avanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Testo consultabile all'indirizzo web:

http://www.dirittopenaleeuropeo.it/files/Report_UE_CEDU.pdf

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO: LA CORTE COSTITUZIONALE FRANCESE SOLLEVA UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA.

Sentenza del 4 aprile 2013 - n. 2013-314P QPC.

Con tale decisione il giudice costituzionale francese ha sollevato, per la prima volta, una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

In particolare, alla Francia era stata richiesta la consegna, a fini processuali, di un soggetto, per un reato non considerato tale all'interno del diritto penale transalpino. Considerato che tale richiesta da parte dell'Inghilterra, risultava formulata sulla base di uno dei reati di cui alla lista contenuta nella decisione quadro del 13 giugno 2002 istitutiva del mandato di arresto europeo, la *Chambre d'Instruction* si era ritenuta obbligata a prestare il proprio consenso.

La questione è finita, per il tramite della Corte di Cassazione, sul tavolo della Corte Costituzionale, che ha sollevato la questione pregiudiziale di interpretazione della norma di diritto dell'Unione Europea avanti alla Corte di Giustizia, ritenendo tale giudice l'Unico interprete delle norme sovranazionali.

Testo consultabile all'indirizzo web:

<http://www.dirittopenaleeuropeo.it/files/mae.pdf>

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio dell'11 marzo 2013 che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017, pubblicata in G.U.C.E 21.03.2013, L. 79/1

Il Consiglio definisce, mediante l'individuazione di un quadro pluriennale, le priorità future dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di lotta contro il razzismo e la xenofobia.

In particolare, al fine di fornire agli Organi e alle Istituzioni dell'Unione nonché agli Stati membri, assistenza e consulenza in tema di diritti fondamentali, l'Agenzia è incaricata di raccogliere, nel periodo intercorrente tra il 2013 e il 2017, dati ed informazioni che riguardino alcuni specifici settori (cfr. art. 2 decisione) in materia, per lo più, di accesso alla giustizia, di indennizzo delle vittime di reati, di rispetto per la vita privata nonché, più in generale, in tema di immigrazione ed integrazione.

Sul punto, peraltro, si prevede un ampio coordinamento con le Istituzioni ed altri organismi che, ancor più direttamente, si occupano di tali temi, quali l'Ufficio europeo di sostegno per l'Asilo, al fine di consentire una cooperazione trasversale.

Testo consultabile all'indirizzo web:

http://www.dirittopenaleeuropeo.it/files/agenzia_diritti_fondamentali.pdf

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA DI NIZZA E NE BIS IN IDEM

Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-617/10 Aklagaren/ Hans Akerberg Fransson, 26 febbraio 2013.

Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia dell'Unione europea illustra le conclusioni cui è giunta in merito alla portata del principio del *ne bis in idem* nel diritto dell'Unione, nonché in tema di applicazione della Carta dei diritti fondamentali.

In particolare, la Corte ribadisce che Carta dei diritti fondamentali si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione europea ed afferma altresì che, nel caso di specie, le sanzioni fiscali e i procedimenti penali per frode fiscale dovuti ad inesatte informazioni in materia di IVA costituiscono attuazione di disposizioni del diritto dell'Unione (in particolare in tema di IVA e di protezione degli interessi finanziari europei).

Accertata la propria competenza, i giudici hanno precisato che il divieto di *bis in idem* espresso dall'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali "*non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in materia di IVA, una combinazione di sanzioni fiscali e penali*" specificando, altresì, i vari criteri da utilizzare per valutare l'eventuale natura penale delle sanzioni definite fiscali.

Testo consultabile all'indirizzo web:

http://www.dirittopenaleeuropeo.it/files/CGUE_sentenza_Aklagaren_26_febbraio_2013-1.pdf

ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI ESPERTI SULLE MISURE CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO.

Decisione 2013/C107/05 della Commissione europea dell' 11 aprile 2013, pubblicata in G.U.C.E. il 13 aprile 2013.

L'obiettivo della decisione in commento è quello di «*istitui[re] il gruppo di esperti sulle misure contro il traffico illecito di armi da fuoco per la salvaguardia della sicurezza interna dell'Unione europea*» (art. 1).

La finalità della creazione di tale nuovo gruppo di esperti in seno alla Commissione si evince chiaramente dalla lettura dei *considerando*, dai quali emerge la sentita necessità, per la Commissione stessa, di poter fare riferimento, anche in funzione consultiva, all'esperienza di specialisti nelle materie relative al traffico di armi da fuoco, che contribuiscano allo sviluppo, alla creazione ed alla verifica dell'effettività di *best practice* nel settore della lotta al traffico illecito di armi da fuoco.

Oltre all'imprescindibile compito di sviluppare e verificare le migliori prassi contro il traffico illecito di armi, il "Gruppo Armi da fuoco" è incaricato del monitoraggio dell'evoluzione della politica di lotta al traffico illecito di armi, individuando le eventuali problematiche emerse nell'attuazione della normativa europea pertinente, sia a livello nazionale, che a livello transnazionale e di potenziali contrasti tra Autorità competenti.

Tale attività non può, però, esaurirsi nel – pur imprescindibile – scambio di informazioni relative ai progressi tecnologici sulle armi da fuoco e ai requisiti minimi imposti dalle normative degli Stati membri con riguardo alla sicurezza interna (art. 2, § 1).

Il fine è quello di creare un ambito di dialogo e condivisione delle esperienze e le migliori prassi nella lotta al traffico illecito di armi, contribuendo alla preparazione di proposte legislative e iniziative politiche della Commissione volte al rafforzamento delle misure dell'Unione nella repressione di questo reato.

In conseguenza della appena richiamata eterogeneità dei fini della istituzione del “Gruppo armi da fuoco”, anche i settori di provenienza degli esperti componenti il Gruppo non può che essere necessariamente variegata, e, in particolare, la decisione in commento prevede che facciano parte dell'organo: massimo nove membri nominati dalle Autorità di contrasto degli Stati membri; massimo tre membri provenienti da Università, Istituti di ricerca e organizzazioni non governative, nominati dal direttore generale della DG Affari Interni; massimo due esponenti di associazioni di produttori europei di armi da fuoco, anch'essi nominati dal direttore generale della DG Affari Interni, e un membro nominato dall'Ufficio europeo di polizia (art. 4, §§ 1 e 2).

Tutti i membri del Gruppo vengono nominati a titolo personale, restano in carica cinque anni, e agiscono in piena indipendenza, perseguendo l'interesse pubblico (art. 4, § 4). Sono inoltre vincolati al rispetto del segreto professionale e delle disposizioni in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, ex decisione 2001/844/CE (art. 5, § 3).

I nominativi dei membri del “Gruppo Armi da fuoco” devono essere resi pubblici attraverso l'inserimento nel *registro* dei gruppi di esperti della Commissione (art. 4, § 5); a tali membri, *interni* al Gruppo, possono essere temporaneamente aggiunti esperti *esterni*, con competenze specifiche in una materia all'ordine del giorno, se invitati dal rappresentante della Commissione che presiede il Gruppo stesso.

I lavori del Gruppo devono poi essere resi pubblici, sia attraverso il costante obbligo informativo che grava sul presidente del Gruppo stesso nei confronti del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), sia attraverso l'inserimento dei documenti più rilevanti (quali, ad esempio, ordini del giorno, verbali ed interventi dei partecipanti) nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi sulla rete internet in un sito web dedicato (art. 5, § 6). Ovviamente, sono previste deroghe alla pubblicazione sistematica dei lavori in relazione alla necessaria protezione delle informazioni classificate, ovvero alla tutela di interessi pubblici o privati.

Infine, si ritiene utile segnalare come le attività del “Gruppo Armi da fuoco” istituito con la decisione qui in commento *integrano*, ma non pregiudicano – come espressamente sottolineato nella decisione (art. 2, § 2) – l'attività propria del già esistente Gruppo di esperti nazionali in armi da fuoco (cfr. direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE).

Testo consultabile all'indirizzo web:

http://www.dirittopenaleeuropeo.it/files/armi_da_fuoco_1.pdf

PROSSIMI CONVEGNI

12-14 giugno 2013 – ROMA – *“La protezione dei diritti fondamentali e procedurali dalle esperienze investigative dell’Olaf all’istituzione del Procuratore europeo”* – Sala delle Conferenze di Piazza Monte Citorio

Per visionare il programma e le modalità di iscrizione vedi:

<http://www.fondazionebasso.it/>

20-22 giugno 2013 – CATANIA – *“Le sfide dell’attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli ordinamenti interni”*

Per ulteriori informazioni: centrodirittopenaleeuropeo@virgilio.it

Newsletter e aggiornamento del sito web a cura di:

Lucio Camaldo, Marina Troglia, Marika Piazza, Silvia Ponteduro, Pier Francesco Poli, Valeria F. Mettica.